

Modena, li 24 Aprile 2018

SPETT.LI CLIENTI

LORO SEDI

## Circolare n° 4 - 2018: Circolare mensile di Aprile

### IN EVIDENZA:

#### CORRETTIVI AGLI STUDI DI SETTORE PER CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo per gli studi di settore, applicabile al periodo d'imposta 2017, che contiene le modifiche da apportare con riferimento ai contribuenti esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata.
- Lo scopo del correttivo è di normalizzare il risultato di Gerico tenendo conto del nuovo criterio di "cassa". Tale correttivo si applicherà solo per i contribuenti in regime d'impresa in contabilità semplificata (non per i professionisti), esclusi coloro che hanno optato per il regime della "registrazione". Tuttavia, anche se il provvedimento non lo afferma espressamente, anche per i contribuenti che hanno optato per l'applicazione del regime della "registrazione" l'esito finale dello studio di settore non potrà non tener conto delle rimanenze finali e iniziali.

#### IPER- AMMORTAMENTO E PERIZIA TARDIVA

- In tema di iperammortamento l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la perizia effettuata oltre l'anno di interconnessione non fa venire meno l'agevolazione, poiché sarà solamente rinviata.
- Per la deduzione è, infatti, indispensabile disporre della perizia giurata, o autocertificazione per beni di costo inferiore a € 500.000,00. La perizia deve essere acquisita al più tardi entro la fine del periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro l'anno in cui esso viene interconnesso alla rete aziendale.
- In termini operativi, nell'anno di entrata in funzione e interconnessione, l'impresa dedurrà in dichiarazione dei redditi il 40%, mentre dall'anno di ottenimento della perizia si passerà al 150%, applicando il coefficiente di ammortamento alla differenza tra l'iperammortamento complessivo (150% del costo) e quanto dedotto come superammortamento nel primo esercizio. Alla fine del periodo di ammortamento sarà dedotto l'intero 150% del costo dell'investimento.

#### DETRAZIONI O DEDUZIONI SPESE SANITARIE

- Le deduzioni e le detrazioni delle spese sanitarie spettano solo per gli oneri effettivamente a carico del contribuente; pertanto, il bonus fiscale non è consentito in caso di rimborso.
- In sostanza, se la spesa sanitaria è restituita nell'anno in cui è stata sostenuta, per il contribuente sarà possibile indicarla solo per la parte non rimborsata. Se il rimborso avviene in anni successivi le detrazioni o deduzioni restano valide, ma il rimborso sarà assoggettato a tassazione separata nell'anno in cui è erogato.

#### VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

- Entro il 30.04.2018 dovrà essere effettuato il versamento dell'imposta di bollo dovuta per la conservazione sostitutiva del libro giornale e del libro degli inventari, relativi al 2017. L'imposta, da versare in unica soluzione, è pari a € 16,00 per le società di capitali e a € 32,00 per ditte individuali, società di persone e società cooperative.
- L'assolvimento dell'imposta di bollo interessa anche le fatture elettroniche (di importo superiore a € 77,47) che devono essere obbligatoriamente conservate in modalità sostitutiva. L'imposta dovuta è pari a € 2,00 per ogni fattura emessa.

## Nuova comunicazione delle liquidazioni Iva

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 21.03.2018, prot. n. 62214, ha adottato una nuova versione del modello da utilizzarsi per la trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Il nuovo modello, che si sostituisce a quello approvato con il provvedimento 27.03.2017, è stato adottato con la finalità di integrare le informazioni già richieste nella precedente versione e **deve essere utilizzato a partire dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al 1° trimestre 2018, da trasmettere entro il 31.05.2018**. Si ricorda che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (c.d. LI.PE) è un adempimento introdotto a decorrere dal 2017. Infatti, dal 1.01.2017, i soggetti passivi d'imposta devono trasmettere trimestralmente, in via telematica, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche. Non sono tenuti a trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva annuale o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché in corso d'anno non vengano meno le condizioni di esonero.

<b>COMUNICAZIONE</b>	La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva prevede che, dall'anno d'imposta 2017, i soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione Iva effettuate.						
<b>MODALITÀ DI COMPILAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per tutto il 2017 doveva essere utilizzato il modello approvato con provvedimento Ag. Entrate 27.03.2017.</li> <li>Tale modello può essere utilizzato fino al 30.04.2018 per correggere eventuali errori od omissioni relativi alle comunicazioni del 2017.</li> <li>Dal <b>2018 (primo termine di scadenza 31.05.2018)</b> deve essere utilizzato il modello approvato con provvedimento Ag. Entrate 21.03.2018.</li> </ul> <p>Se, entro il termine di presentazione, sono presentate più comunicazioni delle liquidazioni Iva riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti; va da sé che non è contemplata la tipologia di comunicazione integrativa ovvero correttiva.</p>						
<b>AMBITO OGGETTIVO</b>	<p>I soggetti passivi Iva tenuti all'adempimento devono trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, utilizzando l'apposito modello da ultimo approvato, con effetto 2018, dal provvedimento direttoriale del 21.03.2018, <b>indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni</b>, mensile o trimestrale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui la liquidazione Iva sia con eccedenza a credito.</li> <li>La comunicazione non deve essere effettuata qualora il contribuente non debba indicare alcun dato per il trimestre di riferimento, ad esempio per totale assenza di operazioni attive e passive; l'obbligo sussiste, però, qualora si debba riportare il credito proveniente dal trimestre precedente.</li> </ul>						
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	L'invio della comunicazione deve essere effettuato <b>telematicamente</b> , direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, cc. 2-bis e 3 del D.P.R. 322/1998.						
<b>PROFILI SANZIONATORI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per l'omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva la sanzione varia da <b>€ 500 a € 2.000</b>; la sanzione è <b>ridotta alla metà</b> se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene <b>entro 15 giorni</b> dalla scadenza stabilita.</li> <li>Rimane ferma la possibilità di procedere con ravvedimento operoso.</li> </ul>						
<b>NOVITÀ MODELLO VALEVOLE DAL 2018</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;"><b>Operazioni straordinarie</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nel nuovo modello di comunicazione nel rigo VP1 è stato aggiunto il nuovo campo 5, denominato "operazioni straordinarie"</b>. Tale casella deve essere barrata nel caso di partecipazione ad operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive che abbiano comportato il trasferimento di un credito Iva.</li> <li>Tale nuova casella deve essere barrata dal soggetto "avente causa".</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;"><b>Acconto</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nel nuovo modello <b>sono state apportate delle modifiche al rigo VP13</b>.</li> <li>In considerazione del fatto che, all'interno del modello di dichiarazione Iva, il <b>rigo VH17</b> riferito all'acconto Iva con relativo metodo di utilizzo deve essere compilato solo nei casi in cui vi siano state difformità tra le liquidazioni Iva effettive e quelle comunicate mediante comunicazione delle liquidazioni Iva.</li> <li>Nel <b>rigo VP13</b> è stata aggiunta la casella 1, denominata "Metodo", nella quale si dovrà indicare il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione dell'acconto Iva di dicembre.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;"><b>Iva</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con riferimento alla compilazione dei <b>righi VP4 e VP5</b>, da parte dei cessionari/committenti che applicano meccanismi particolari, nelle istruzioni è stato aggiunto il riferimento ai soggetti tenuti al pagamento dell'Iva per effetto dello split payment che abbiano assolto l'imposta in sede di liquidazione periodica.</li> <li>Inoltre, è stato precisato che il credito derivante dalla rettifica della detrazione per effetto di passaggio dal regime agricolo speciale a quello normale deve essere indicato nel <b>rigo VP5</b>.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Operazioni straordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nel nuovo modello di comunicazione nel rigo VP1 è stato aggiunto il nuovo campo 5, denominato "operazioni straordinarie"</b>. Tale casella deve essere barrata nel caso di partecipazione ad operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive che abbiano comportato il trasferimento di un credito Iva.</li> <li>Tale nuova casella deve essere barrata dal soggetto "avente causa".</li> </ul>	<b>Acconto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel nuovo modello <b>sono state apportate delle modifiche al rigo VP13</b>.</li> <li>In considerazione del fatto che, all'interno del modello di dichiarazione Iva, il <b>rigo VH17</b> riferito all'acconto Iva con relativo metodo di utilizzo deve essere compilato solo nei casi in cui vi siano state difformità tra le liquidazioni Iva effettive e quelle comunicate mediante comunicazione delle liquidazioni Iva.</li> <li>Nel <b>rigo VP13</b> è stata aggiunta la casella 1, denominata "Metodo", nella quale si dovrà indicare il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione dell'acconto Iva di dicembre.</li> </ul>	<b>Iva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con riferimento alla compilazione dei <b>righi VP4 e VP5</b>, da parte dei cessionari/committenti che applicano meccanismi particolari, nelle istruzioni è stato aggiunto il riferimento ai soggetti tenuti al pagamento dell'Iva per effetto dello split payment che abbiano assolto l'imposta in sede di liquidazione periodica.</li> <li>Inoltre, è stato precisato che il credito derivante dalla rettifica della detrazione per effetto di passaggio dal regime agricolo speciale a quello normale deve essere indicato nel <b>rigo VP5</b>.</li> </ul>
<b>Operazioni straordinarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nel nuovo modello di comunicazione nel rigo VP1 è stato aggiunto il nuovo campo 5, denominato "operazioni straordinarie"</b>. Tale casella deve essere barrata nel caso di partecipazione ad operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive che abbiano comportato il trasferimento di un credito Iva.</li> <li>Tale nuova casella deve essere barrata dal soggetto "avente causa".</li> </ul>						
<b>Acconto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel nuovo modello <b>sono state apportate delle modifiche al rigo VP13</b>.</li> <li>In considerazione del fatto che, all'interno del modello di dichiarazione Iva, il <b>rigo VH17</b> riferito all'acconto Iva con relativo metodo di utilizzo deve essere compilato solo nei casi in cui vi siano state difformità tra le liquidazioni Iva effettive e quelle comunicate mediante comunicazione delle liquidazioni Iva.</li> <li>Nel <b>rigo VP13</b> è stata aggiunta la casella 1, denominata "Metodo", nella quale si dovrà indicare il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione dell'acconto Iva di dicembre.</li> </ul>						
<b>Iva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con riferimento alla compilazione dei <b>righi VP4 e VP5</b>, da parte dei cessionari/committenti che applicano meccanismi particolari, nelle istruzioni è stato aggiunto il riferimento ai soggetti tenuti al pagamento dell'Iva per effetto dello split payment che abbiano assolto l'imposta in sede di liquidazione periodica.</li> <li>Inoltre, è stato precisato che il credito derivante dalla rettifica della detrazione per effetto di passaggio dal regime agricolo speciale a quello normale deve essere indicato nel <b>rigo VP5</b>.</li> </ul>						

## **Strumenti di pagamento per carburanti**

A decorrere **dal 1.07.2018** (salvo proroghe) la L. 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha stabilito l'**abolizione della scheda carburante**. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati dai soggetti passivi Iva presso gli impianti stradali di distribuzione devono essere documentati con la **fattura elettronica** (art. 22, c. 3, 2° periodo D.P.R. 633/1972 - commercio al minuto). Non sono, invece, soggette all'obbligo di certificazione le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

<b>AMBITO</b>	Acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti passivi Iva presso gli impianti stradali di distribuzione.				
<b>ACQUISTO DI CARBURANTE</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>Documentazione</b></td> <td style="padding: 5px;">Tali acquisti devono essere documentati, <b>dal 1.07.2018</b>, mediante <b>fattura elettronica</b> (dalla stessa data è abolita la scheda carburante) e <b>strumenti di pagamento tracciabili</b>.</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>Strumenti di pagamento consentiti</b></td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono ritenute idonee ai fini della detrazione Iva e della deducibilità ai fini delle imposte dirette delle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione i seguenti strumenti di pagamento:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;</li> <li>- elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ addebito diretto;</li> <li>▪ bonifico bancario o postale;</li> <li>▪ bollettino postale;</li> <li>▪ carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p><b>Pertanto, dal 1.07.2018, l'acquisto di carburante con pagamento in contanti non permette la detrazione dell'Iva e la deducibilità del costo.</b></p> </div> </td> </tr> </table>	<b>Documentazione</b>	Tali acquisti devono essere documentati, <b>dal 1.07.2018</b> , mediante <b>fattura elettronica</b> (dalla stessa data è abolita la scheda carburante) e <b>strumenti di pagamento tracciabili</b> .	<b>Strumenti di pagamento consentiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono ritenute idonee ai fini della detrazione Iva e della deducibilità ai fini delle imposte dirette delle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione i seguenti strumenti di pagamento:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;</li> <li>- elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ addebito diretto;</li> <li>▪ bonifico bancario o postale;</li> <li>▪ bollettino postale;</li> <li>▪ carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p><b>Pertanto, dal 1.07.2018, l'acquisto di carburante con pagamento in contanti non permette la detrazione dell'Iva e la deducibilità del costo.</b></p> </div>
	<b>Documentazione</b>	Tali acquisti devono essere documentati, <b>dal 1.07.2018</b> , mediante <b>fattura elettronica</b> (dalla stessa data è abolita la scheda carburante) e <b>strumenti di pagamento tracciabili</b> .			
<b>Strumenti di pagamento consentiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono ritenute idonee ai fini della detrazione Iva e della deducibilità ai fini delle imposte dirette delle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione i seguenti strumenti di pagamento:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;</li> <li>- elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ addebito diretto;</li> <li>▪ bonifico bancario o postale;</li> <li>▪ bollettino postale;</li> <li>▪ carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p><b>Pertanto, dal 1.07.2018, l'acquisto di carburante con pagamento in contanti non permette la detrazione dell'Iva e la deducibilità del costo.</b></p> </div>				
<b>CONTRATTO DI NETTING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È considerato "qualificato" anche il pagamento che avviene in un momento diverso rispetto alla cessione come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting", laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.</li> <li>• Tale sistema è da considerarsi valido solo qualora i rapporti tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano <b>regolati con gli strumenti di pagamento sopra indicati</b>.</li> </ul>				
<b>BUONI BENZINA</b>	Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica, <b>documentata dalla fattura elettronica</b> , sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.				

## Rimborso infrannuale Iva

I rimborsi infrannuali consentono un più veloce recupero degli importi a credito "strutturale" per i soggetti che si trovano in particolari situazioni. Il modello TR consente di scegliere l'utilizzo del credito Iva, parziale o totale, in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, oppure di chiederlo a rimborso. Tra gli elementi sui quali porre attenzione nella presentazione del modello TR per il 1° trimestre 2018, vi è la corretta registrazione delle fatture di acquisto e il conseguente esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva. Nei primi righi del quadro TB, infatti, sono riportati gli acquisti e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre di riferimento del modello (possesso della fattura).

PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO	Credito Iva	Codice tributo	Presentazione Mod. Iva TR
	1° trimestre 2018	6036	30.04.2018
	2° trimestre 2018	6037	31.07.2018
	3° trimestre 2018	6038	31.10.2018

ALIQUTA MEDIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del <b>10%</b> (nel trimestre di riferimento).</li> <li>Nel calcolo dell'aliquota media devono essere <b>esclusi</b> sia gli acquisti (e/o le importazioni) sia le cessioni di <b>beni ammortizzabili</b>. Le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti e nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della 2<sup>a</sup> cifra decimale.</li> </ul>

OPERAZIONI NON IMPONIBILI
<p>Effettuazione (nel trimestre di riferimento) di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al <b>25%</b> di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo.</p> <p>Tra le operazioni effettuate rientrano anche le operazioni extra-territoriali ( "fuori campo Iva" per carenza del requisito della territorialità) ex artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972.</p>

ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI
<p>Limitatamente all'imposta per acquisti di <b>beni strumentali ammortizzabili</b>, relativi al trimestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Qualora nel trimestre gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili</b> siano superiori ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva.</li> <li>Può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre (con esclusione dei beni in leasing).</li> </ul>

OPERAZIONI NON SOGGETTE
<p>Effettuazione (in un trimestre), nei confronti di soggetti passivi esteri, di specifiche<sup>2</sup> operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo.</p> <p>L'ammontare complessivo delle operazioni effettuate deve tenere conto anche delle operazioni extra-territoriali.</p>

SOGGETTI NON RESIDENTI
<p>In presenza delle condizioni di cui all'art. 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972 (soggetti passivi non residenti identificati in Italia), anche in assenza degli altri presupposti.</p>

GARANZIE	Per importi superiori a € 30.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.</li> <li>Fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito.</li> <li>Polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.</li> <li>Garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (per le P.M.I.).</li> <li>Garanzia prestata da società capogruppo.</li> </ul>

GARANZIE	Esonero per imprese virtuose
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per importi superiori a € 30.000 i rimborsi sono eseguibili senza <b>prestazione della garanzia</b>, presentando l'istanza munita di <b>visto di conformità</b> o di sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati <b>requisiti patrimoniali</b><sup>1</sup>.</li> <li>Le imprese "a rischio" sono escluse da tale alternativa e, quindi, devono sempre prestare la garanzia per importi superiori a € 30.000.</li> </ul>

GARANZIE	Altri esoneri
	<p>Non è richiesta la prestazione di garanzia per i soggetti che aderiscono al "regime collaborativo" o al "programma di assistenza".</p>

Note
<p><sup>1</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata.</li> <li>L'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.</li> <li>Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.</li> <li>Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</li> </ul> <p><sup>2</sup>.</p> <p>Lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi creditizi/finanziari/assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare.</p>



## **Adeguamento alla nuova disciplina sulla privacy**

*Il regolamento UE n. 2016/679 introduce una legislazione in materia di privacy uniforme e valida in tutta Europa, affrontando temi innovativi, stabilendo criteri che, da una parte, responsabilizzano maggiormente le imprese rispetto alla protezione dei dati personali e dall'altra introducono notevoli semplificazioni e sgravi per chi rispetterà le regole. Alcune disposizioni del regolamento, in vigore dal 25.05.2018, non lasciando spazi a interventi del legislatore nazionale sono automaticamente operative, mentre altre richiedono il relativo recepimento in ottemperanza a obblighi di legge. L'impatto delle nuove disposizioni su imprese e professionisti richiederà un adattamento dal punto di vista tecnologico, organizzativo e legale delle procedure finora adottate ai sensi del Codice della privacy.*

<b>Consenso</b>	Per i dati "sensibili" il consenso deve essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione).	
	Non deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito" (per i dati sensibili); inoltre, il titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.	
<b>Raccomandazioni Garante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il consenso raccolto precedentemente al 25.05.2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi, prima di tale data, per <b>raccolgere nuovamente il consenso degli interessati</b> secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.</li> <li>In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia <b>chiaramente distinguibile</b> da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato, per esempio all'interno di moduli. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere <b>comprensibile, semplice, chiara</b>. I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali.</li> </ul>	
<b>Informativa</b>	Le caratteristiche dell'informativa sono specificate in modo più specifico: deve avere forma <b>concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile</b> ; occorre utilizzare un linguaggio <b>chiaro e semplice</b> , e per i minori occorre prevedere informative idonee.	
	<b>Raccomandazioni Garante</b>	È opportuno che i titolari di trattamento <b>verifichino la rispondenza delle informative</b> attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai <b>contenuti obbligatori</b> e alle <b>modalità di redazione</b> , in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del regolamento.
<b>Compliance</b>	Raccolta e analisi delle informazioni sull'organizzazione aziendale, effettuando un controllo interno.	
<b>Registro dei trattamenti</b>	Istituzione di un registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare del trattamento.	
	<b>Raccomandazioni Garante</b>	La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale, bensì <b>parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali</b> . Per tale motivo, il Garante invita tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche - ove già non condotta. I contenuti del registro sono fissati, nell'art. 30; tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio nell'ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.
<b>Documentazione</b>	Documentazione delle scelte prese secondo un processo di accountability.	
	Aggiornamento di tutta la documentazione tenuta.	
<b>Ruoli e responsabilità</b>	Individuazione, sensibilizzazione e formazione di tutte le persone coinvolte nel processo, nonché delle singole responsabilità.	
<b>Nomina di un Data Protection Officer (DPO)</b>	Individuazione della nuova figura professionale, che rappresenta un elemento chiave del nuovo sistema di governance dei dati.	
	Sono previsti specifici requisiti per la nomina e compiti.	
<b>Valutazione dei rischi</b>	Verifica del livello di esposizione ai rischi connessi a una situazione concreta o minaccia conosciuta nella propria realtà imprenditoriale o professionale.	
	Definizione degli interventi per mitigare i rischi (politiche di sicurezza).	
<b>Protezione dei dati personali</b>	Valutazione degli aspetti relativi alla protezione dei dati, prima che questi siano trattati.	
<b>Diritti dell'interessato</b>	Controllo di aver adottato tutte le procedure idonee alla tutela dei diritti dell'interessato (il cui livello è stato innalzato).	
	<b>Raccomandazioni Garante</b>	È opportuno che i titolari di trattamento adottino le misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per favorire l'esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che dovrà avere per impostazione predefinita <b>forma scritta</b> (anche elettronica).
<b>Violazioni</b>	Analisi e definizione degli adempimenti da seguire nel caso di un data breach (perdita, violazione di dati sensibili, protetti o riservati).	
	<b>Raccomandazioni Garante</b>	<p>A partire dal 25.05.2018 <b>tutti i titolari</b> - e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi - dovranno notificare all'Autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, <b>entro 72 ore</b> e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma <b>soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi</b> per i diritti e le libertà degli interessati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i titolari del trattamento dovranno, in ogni caso, <b>documentare le violazioni</b> di dati personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati; tale obbligo non è diverso, nella sostanza, da quello attualmente previsto dall'art. 32-bis, c. 7 del Codice.</li> <li>Il Garante raccomanda, pertanto, ai titolari del trattamento di adottare le misure necessarie a <b>documentare eventuali violazioni</b>, essendo peraltro tenuti a fornirgli tale documentazione, su richiesta, in caso di accertamenti.</li> </ul>

## Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Il MUD, istituito con la Legge 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti e avviati al recupero nell'anno precedente la dichiarazione.

Il modello deve essere presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale a cui si riferisce la dichiarazione.

### RIFIUTI SPECIALI

#### Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione (MUD) relativa ai rifiuti speciali

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti:
  - pericolosi;
  - non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, se l'impresa o ente hanno complessivamente più di 10 dipendenti<sup>1</sup>.
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
- Soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante.
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD le imprese agricole di cui all'art. 2135 C.C., nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

**Le imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata.** L'invio della comunicazione potrà avvenire tramite invio via PEC della modulistica generata dal sistema di compilazione; rimane **immutato l'obbligo di versare il diritto di segreteria pari a € 15,00.**

### VEICOLI FUORI USO

Per i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

### IMBALLAGGI

Per Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, c. 3 lett. a) e c); per Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D. Lgs.152/2006.

### RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Per i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 151/2005.

### RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Per i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

### PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE)

Per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

#### Nota<sup>1</sup>

Il numero di addetti dell'unità locale (è un dato statistico che si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento dell'Unità Locale dichiarante. Il numero dei dipendenti dell'impresa, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, determina l'obbligo di presentazione del MUD. Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento ai dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali (che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue). Sono esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per quanto concerne i titolari ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, e cioè a libro paga (ora libro unico) della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore.

## **Contributo annuale Sistri**

Il 27.12.2017 è stata approvata l'ennesima proroga dell'operatività Sistri per l'anno 2018 e non oltre il 31.12.2018. I soggetti obbligati ad aderire al Sistri dovranno, come ogni anno, effettuare il versamento del contributo annuale **entro il termine ordinario del 30.04.2018** (art. 7 D.M. 30.03.2016, n.78), **salvo proroghe**.

### PERIODO TRANSITORIO

- Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato si continuerà ad applicare il regime transitorio (cd. "doppio binario"). Resta, pertanto, obbligatorio il tradizionale tracciamento "cartaceo" dei rifiuti (con registri di carico e scarico e formulari) con applicabilità delle sanzioni previste da quest'ultimo.
- Le sanzioni per il mancato utilizzo del sistema Sistri restano sospese fino alla data di piena operatività del sistema.
- Rimangono efficaci le sanzioni relative alla omessa iscrizione al Sistri ed al mancato pagamento del relativo contributo annuale, ridotte al 50% fino alla data di subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato.

### SOGGETTI OBBLIGATI

- Aziende produttrici di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti.
- Trasportatori di rifiuti pericolosi.
- Gestori di rifiuti pericolosi.

Si consiglia di verificare la propria posizione al fine di valutare l'opportunità di cancellarsi, qualora l'Azienda non intenda aderire volontariamente al sistema e se non rientra tra i soggetti obbligati.

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Presso qualsiasi ufficio postale mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato a Tesoreria di Roma - Succ.le Min. Ambiente Sistri - Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma.
- Presso gli sportelli del proprio istituto di credito mediante bonifico bancario alle coordinate:
  - **IBAN:** IT56L 07601 03200 000002595427;
  - **CIN:** L, **ABI:** 07601, **CAB:** 03200, **n. conto:** 000002595427;
  - **codice BIC/SWIFT:** BPPIITRRXXX;
  - **beneficiario:** Tesoreria di Roma - Succ.le Min. Ambiente Sistri - Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma;
  - **codice fiscale:** 97047140583.

### CAUSALE VERSAMENTO

- Nella causale di versamento, indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato, occorre indicare:
  - contributo Sistri e anno di riferimento;
  - il codice fiscale dell'azienda;
  - il codice fascicolo ed eventuale numero progressivo di pratica comunicato dal Sistri, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

### COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DI PAGAMENTO

- Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare, accedendo all'applicazione GESTIONE AZIENDA i seguenti estremi di pagamento:
  - il numero della quietanza di pagamento ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del codice riferimento operazione (CRO/TRN) del bonifico bancario;
  - l'importo del versamento;
  - il numero di pratica cui si riferisce il versamento.

## **Detrazione per disturbo specifico dell'apprendimento**

*La legge di Bilancio 2018 ha previsto l'introduzione di una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche, nella misura del 19%, per le spese sostenute dai soggetti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 6.04.2018, ha definito le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione.*

<b>DETRAZIONE</b>	<b>Oggetto</b>	La detrazione Irpef spetta per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con <b>diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento</b> (DSA), per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla L. 8.10.2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
	<b>Familiari</b>	La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 12 D.P.R. 917/1986, che si trovino nelle medesime condizioni.
	<b>Misura</b>	La detrazione è prevista nella misura del <b>19%</b> e non sono previste franchigie o tetti di spesa.
	<b>Decorrenza</b>	La detrazione spetta a partire dal <b>1.01.2018</b> fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
<b>REQUISITI</b>	<b>Certificato medico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per fruire della detrazione il beneficiario deve essere in possesso di un <b>certificato</b> rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, c. 1 L. 170/2010, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, la diagnosi di DSA.</li> <li>Inoltre, deve esservi un <b>collegamento funzionale</b> tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risultante dalla certificazione.</li> </ul>
	<b>Documento fiscale</b>	Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale parlante, nel quale sia indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
<b>SPESE SOSTENUTE</b>	<b>Strumenti compensativi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.</li> <li>Un'elencazione degli strumenti compensativi essenziali si trova nelle <a href="#">Linee guida</a> per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al D.M. Università 12.07.2011, n. 5669.</li> </ul>
	<b>Sussidi tecnici e informatici</b>	<p>Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Ad esempio, vi sono i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura.</p> </div>



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio A.M.Z.

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza. Prima di prendere qualsiasi decisione basata su questa informativa si prega di contattare lo Studio A.M.Z.

Per le ultime novità si ricorda alla clientela di consultare il sito internet dello Studio all'indirizzo [www.studioamz.it](http://www.studioamz.it)